

letto, approvato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE
Signature Not Verified
Signed by ANDREA GULEMI
on 13/08/2020 10:27:22 CEST

IL SEGRETARIO
Signature Not Verified
Signed by MARIA CONCETTA
CALDERONE
on 13/08/2020 10:25:33 CEST



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Centro Civico dal _____

primo giorno festivo, a tutto il decimo giorno successivo.

Palermo, li _____

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ a tutto il decimo giorno

successivo.

Palermo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio ed all'Albo della

Circoscrizione come sopra certificato, ai sensi del combinato disposto degli art.34 del Regolamento per il Decentramento, e 68 comma 2

dello Statuto

Palermo, li _____

IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE N° 121 DEL 10/08/2020

Seduta ordinaria in videoconferenza - mediante collegamento telematico a distanza

OGGETTO: Parere su: Regolamento dell'imposta Municipale propria (IMU).

L'anno duemilaventi il giorno **10** del mese di **Agosto** alle ore **10.08** in Palermo, **Convenzionalmente** nella sala Consiliare della Sede Circostrizionale sita in via F.sco La Colla n. 48 si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Circostrizionale, convocato a norma delle vigenti norme di legge statutarie e regolamentari, dal Presidente con avviso n°**737094** del **29/07/2020**.

Dal verbale della seduta, al momento dell'adozione del presente provvedimento, il Consiglio Circostrizionale risulta composto di seguenti Consiglieri:

| Il Presidente | | Presenti | Assenti |
|----------------------|---------------------|----------|----------|
| 1 | Santangelo Antonino | | x |
| I Consiglieri | | | |
| 2 | Adelfio Giovanni | | x |
| 3 | Bruschetta Saverio | x | |
| 4 | Gulemi Andrea | x | |
| 5 | Ilardi Alfredo | | x |
| 6 | Prester Antonino | x | |
| 7 | Quartararo Giuseppe | x | |
| 8 | Rappa Giovanna | x | |
| 9 | Tarantino Salvatore | x | |
| 10 | Terranova Francesco | x | |
| TOTALE N° | | 7 | 3 |

Presiede la seduta Il Vice Presidente: Andrea Gulemi

Partecipa e assiste in qualità di Segretario la Sig.ra: Dott.ssa M.C. Calderone

Il Presidente, verificato il numero legale per la validità della seduta, la dichiara aperta e sottopone al Consiglio Circostrizionale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che Il Dirigente del Settore Tributi Servizio IMU/ICI/TASU Dott.ssa Adriana Angelomè, con nota prot. n°651584 del 10/06/2020 Proposta n°17 del C.C. e successivamente con nota prot. n° 656495 del 13/06/2020 Proposta n°18 del C.C., ha richiesto a questa Circostrizione un parere in ordine alla proposta di delibera in oggetto;

Visto l'art. 9 del Regolamento per il Decentramento il quale prevede, tra l'altro, che il Consiglio di Circostrizione esprima pareri obbligatori sui Regolamenti Comunali;

Considerato che in data 9 luglio 2020 prot. 705686 il consigliere Buruschetta ha presentato un emendamento aggiuntivo relativo al presente parere , che si allega alla deliberazione,

L'emendamento è stato posto in votazione per appello nominale con le seguenti risultanze:

Presenti: n. 7

Favorevoli : n.7

Astenuti: 0

Assenti n: 3

Visto le risultanze della discussione scaturita in Consiglio di Circostrizione sull'argomento di cui sarà redatto un processo verbale della seduta, il Presidente pone in votazione la Proposta di parere delibera **Parere su: Regolamento dell'imposta Municipale propria (IMU).**

Consiglieri scrutatori risultano essere i Signori **Bruschetta, Tarantino, Quartararo**

Dopo ampia discussione, si mette ai voti il parere di cui sopra;

Procedutosi alla votazione per appello nominale/alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra menzionati, è il seguente:

Presenti n. 7

Votanti n. 7

Votano a favore n.6

Astenuti n. 1

Voti contrari n. 0

Il Consiglio non/o approva la proposta in discussione

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Vista la relazione sopra riportata;

Visti il parere per la regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 68 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il Decentramento;

Vista la proposta del Presidente;

Visto il risultato della votazione;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, esprimere



COMUNE DI PALERMO
AREA SERVIZI AI CITTADINI
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI
III^ CIRCOSCRIZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Il presente foglio contenente i pareri resi ai sensi dell'art. 68 dello Statuto comma 1 fa parte integrante della proposta di deliberazione avente per oggetto

Parere su: Regolamento dell'imposta Municipale propria (IMU)..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Funzionario U.O. Organi Istituzionali

Dott.ssa M.C. Calderone
Signature Not Verified

Signed by MARIA CONCETTA
CALDERONE

Data on 12/06/2020 12:11:23 CEST

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(ART. 1 L.R. n.48/91 e successive modifiche L.R. 30/2000 e art. 68 dello Statuto)

___ VISTO: si esprime parere favorevole

___ VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL DIRIGENTE

Dott. Leonardo Brucato

Signature Not Verified

Signed by Leonardo Brucato
on 12/06/2020 12:37:13 CEST

Data

Originale
Copia conforme



COMUNE DI PALERMO

Mod.CDC01

Archivio Segreteria Generale
data Cat
Fasc. Prot. n°
P.D.L. n°

O.D.G. n°

DELIBERAZIONE C.C.
n°

OGGETTO: **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

| | |
|---|--|
| <p>Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate Settore Tributi Proposta n° 17 Protocollo n° 651584 del ...10/06/2020 Alla Ragioneria Generale</p> <p>Per il parere di regolarità contabile previsto dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.</p> <p>Li, 10/06/2020</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Dott. Andrea Genovese</p> | <p>CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>Seduta del</p> <p><input type="checkbox"/> approvata <input type="checkbox"/> respinta <input type="checkbox"/> annotazioni: v.ultima pagina</p> <p>VOTI: PALESI/SEGRETI</p> <p><input type="checkbox"/> Immediatamente eseguibile</p> |
| <p>RAGIONERIA GENERALE</p> <p>Pervenuto il _____ n° _____</p> <p>.....</p> <p>Alla Segreteria Generale</p> <p>IL DIRIGENTE</p> <p>.....</p> | |
| <p>SEGRETERIA GENERALE</p> <p>Prot. n° _____</p> <p>E, p.c.: Al Settore/Ufficio proponente _____ _____ _____</p> <p>Si trasmette copia conforme della deliberazione di cui all'oggetto significando che la stessa è stata pubblicata all'Albo Pretorio ed è divenuta esecutiva, come risulta delle certificazioni apposte sul retro della stessa.</p> <p>Li</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELIBERE</p> <p>.....</p> | |



COMUNE DI PALERMO

Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate

Settore Tributi

Servizio ICI/IMU/TASI

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI C.C.

(Costituita da n° fogli, oltre il presente, e da n° allegati)

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

| | | |
|---|---|---|
| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Dott. Andrea Genovese a.genovese@comune.palermo.it Li <u>10/06/2020</u> | IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to D.ssa Adriana Angelomè a.angelome@comune.palermo.it PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii e art. 4, comma 3 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con Deliberazione di C.C. n° 198/2013) <input checked="" type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa <input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate Il Dirigente Responsabile del Servizio F.to D.ssa Adriana Angelomè a.angelome@comune.palermo.it DATA 10/06/2020..... | VISTO: Il Dirigente Coordinatore del Settore Tributi F.to D.ssa Maria Mandalà ma.mandala@comune.palermo.it DATA |
|---|---|---|

DATA VISTO: L'ASSESSORE
 Ing.. Roberto D'Agostino

| | |
|---|---|
| PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91) <input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere favorevole <input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate <input type="checkbox"/> Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata DATA | IL RAGIONIERE GENERALE Dott. Paolo Bohuslav Basile |
|---|---|

Controdeduzioni dell'Ufficio Proponente alle osservazioni di cui al Parere di regolarità Contabile e/o rese dal Segretario Generale:

osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n. del
 Pareere di regolarità tecnica confermato SI : NO

{ Gs nota mail prot. n° del { Gs nota mail prot. n° del

{ Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)

| | |
|--|---------------------------------|
| ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA C.C. n° del IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | IL SEGRETARIO GENERALE |
|--|---------------------------------|

Il Dirigente del Servizio ICI-IMU-TASI- dott.ssa Adriana Angelomè n.q. di Responsabile dell'Imposta municipale Propria (ex L.160/2019) gs. Determinazione Sindacale n. 30 del 13/03/2020, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Visto:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Richiamati altresì':

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

Dato atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020, giusta disposizione di cui all'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 Aprile 2020 n° 27

Dato atto altresì che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., e succ. modif. e integr.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di Contabilità;

Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e ss.mm.;

P R O P O N E

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 - a) di approvare il regolamento dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, composto da n° 23 articoli, che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione;
 - c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
 - d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
3. Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del Servizio ICI/IMU/TASI
F.to D.ssa Adriana Angelomè

Il Dirigente responsabile del Servizio esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente del Servizio ICI/IMU/TASI

F.to D.ssa Adriana Angelomè

Il Dirigente Coordinatore del Settore/Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico.

Il Dirigente Coordinatore del Settore Tributi

F.to D.ssa Maria Mandalà

L'Assessore al ramo, letta la superiore proposta, appone il proprio visto.

L'Assessore

F.to Ing. Roberto D'Agostino

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole/contrario in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to Dott. Paolo Bohuslav Basile

Allegato "A"

COMUNE DI PALERMO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con deliberazione C.C. n.

INDICE

TITOLO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto impositivo
- Art. 4 - Soggetti passivi

TITOLO II – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

- Art. 5 - Definizione di immobili assoggettati all'imposta
- Art. 6 - Fabbricati assimilati all'abitazione principale
- Art. 7 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli
- Art. 8 - Valore imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 9 – Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 10 - Riduzioni della base imponibile
- Art. 11 - Requisiti di fabbricati inagibili

TITOLO III – ESENZIONI E RIDUZIONI

- Art. 12 - Esenzione di terreni agricoli
- Art. 13 - Esenzioni di altri immobili
- Art. 14 - Riduzioni per immobili locati a canone concordato

TITOLO IV – VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

- Art. 15 - Aliquote, detrazioni ed agevolazioni
- Art. 16 - Versamento dell'imposta
- Art. 17 - Dichiarazione IMU
- Art. 18 - Poteri del Comune
- Art. 19 - Attività di controllo e accertamento
- Art. 20 - Interessi
- Art. 21 - Riscossione coattiva
- Art. 22 - Rimborsi e compensazioni

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 23 - Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

TITOLO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento regolano l'applicazione nel Comune di Palermo dell'imposta municipale propria, istituita e disciplinata dall'art. 1 commi 738-783 della L. 160/2019.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano in particolare condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi per l'applicazione dell'imposta e sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1. L'imposta è applicata e riscossa dal Comune di Palermo nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 3. Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Palermo, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.
2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dai successivi artt. 5 e 6, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Art. 4. Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

TITOLO II – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

Art. 5. Definizione di immobili assoggettati all'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
 - d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
 - e) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.
2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma per area pertinenziale si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.
3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

Art. 6 Fabbricati assimilati all'abitazione principale

1. Sono assimilati all'abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:
 - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale, precisandosi che gli Immobili dell'I.A.C.P. non sono assimilati;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, a condizione che venga presentata apposita comunicazione di richiesta di agevolazione appena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di decorrenza dell'agevolazione;

Art. 7. Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori determinati ai sensi del comma 745 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo; a titolo esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:
 1. variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio);
 2. soppressione catastale di un'unità immobiliare;
 3. nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
 4. fusione catastale di due o più unità immobiliari.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).
6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni e il coefficiente moltiplicatore determinato ai sensi del comma 746 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 8. Valore imponibile delle aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato¹.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Art. 9. Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
 2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
 3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
 4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.
-

Art. 10. Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per:
 - a) i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 - b) i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.
 - c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. Ai fini del riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera c), il contribuente dovrà presentare, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio della fattispecie, ovvero di modifica delle condizioni inerenti l'immobile o i soggetti coinvolti. Mantengono efficacia ai fini delle riduzioni del presente comma le dichiarazioni presentate in material di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta.

Art. 11. Requisiti di fabbricati inagibili

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 9 l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
2. Ai fini dell'applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
3. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
 - a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
 - b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all'art. 3, lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, durante l'esecuzione dei lavori stessi;
 - c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;
 - d) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.
4. Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:

- a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
 - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
6. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'inizio della condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione in alternativa di:
- a) richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata al Servizio IMU;
 - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 al Servizio IMU della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile che il Servizio IMU si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
7. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

TITOLO III- ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 12. Esenzione di terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. n. 448 del 28/12/2001;
 - c) a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Art. 13. Esenzioni di altri immobili

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985;
2. L'esenzione di cui alla lettera (g) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
 - b) Rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.
4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i..

Art. 14. Riduzioni per immobili locati a canone concordato

1. Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:
 - a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
 - b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3;
 - c) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.
3. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione il soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU di cui all'art. 17 del presente regolamento.

TITOLO IV – VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Art. 15. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.
2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge.
3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Art. 16. Versamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.;
5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.
6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo

17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti, a condizione che venga effettuata comunicazione al Servizio IMU:
 - effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
 - effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
 - effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni (gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri eventi di natura straordinaria).

Art. 17. Dichiarazione IMU

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. La dichiarazione può essere presentata mediante:
 - a) Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
 - b) A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
 - c) Trasmissione telematica diretta con posta certificate;
 - d) Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.
3. La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.

Art. 18. Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - a) inviare questionari al contribuente;
 - b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
 - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
 - e) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private;
 - f) richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
 - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
 - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
2. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 21, comma 4 del presente regolamento.

Art. 19. Attività di controllo e accertamento

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 20. Interessi

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 21. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97
 - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 22. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 20, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori a euro 12,00 per ciascun anno d'imposta.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

TITOLO V –DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



PROTOCOLLO TERZA CIRCOSCRIZIONE
ENTRATA PROT.N.705686 DEL 09/07/2020

Al Presidente della Circonscrizione

OGGETTO: Emendamento aggiuntivo relativo al regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria (IMU)

PREMESSO CHE il Consiglio della III Circonscrizione è chiamato ad esprimere parere ex art.9 Regolamento Decentramento sulla proposta di provvedimento Deliberativo avente per oggetto: proposta di deliberazione di consiglio comunale avente ad oggetto "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria

PROPONE

un emendamento aggiuntivo al suddetto regolamento, e chiede di inserire dopo l'art 14, il seguente testo:

Art. 14 bis. Riduzioni per immobili dello IACP

Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari, in applicazione dell'art. 1, comma 754 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, si prevede l'azzeramento dell'aliquota Imu

Palermo 09 /07/2020

Il Consigliera proponente

Saverio Bruschetta

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

Seduta del Consiglio della Terza Circoscrizione del 10/08/2020 - Emendamento (Consigliere Bruschetta) su Parere: Regolamento dell'imposta Municipale propria (IMU).

Approvazione ore 10.06

| CONSIGLIERI | PRESENTI | ASSENTI | FAVOREVOLI | CONTRARI | ASTENUTI |
|---------------------|----------|---------|------------|----------|----------|
| ADELFO GIOVANNI | | X | | | |
| BRUSCHETTA SAVERIO | X | | X | | |
| GULEMI ANDREA | X | | X | | |
| ILARDI ALFREDO | | X | | | |
| PRESTER ANTONINO | X | | X | | |
| QUARTARARO GIUSEPPE | X | | X | | |
| RAPPA GIOVANNA | X | | X | | |
| SANTANGELO ANTONINO | | X | | | |
| TARANTINO SALVATORE | X | | X | | |
| TERRANOVA FRANCESCO | X | | X | | |

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

Seduta del Consiglio della Terza Circoscrizione del 10/08/2020 - Parere su: Regolamento dell'imposta Municipale propria (IMU).

| CONSIGLIERI | PRESENTI | ASSENTI | FAVOREVOLI | CONTRARI | ASTENUTI |
|----------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| ADELFO GIOVANNI | | X | | | |
| BRUSCHETTA SAVERIO | X | | X | | |
| GULEMI ANDREA | X | | X | | |
| ILARDI ALFREDO | | X | | | |
| PRESTER ANTONINO | X | | X | | |
| QUARTARARO GIUSEPPE | X | | | | X |
| RAPPA GIOVANNA | X | | X | | |
| SANTANGELO ANTONINO | | X | | | |
| TARANTINO SALVATORE | X | | X | | |
| TERRANOVA FRANCESCO | X | | X | | |



COMUNE DI PALERMO

Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate

Settore Tributi

Servizio ICI/IMU/TASI

Piazza Giulio Cesare, 6 – Tel. 091/7404516

imupici@comune.palermo.it

icimuptasi@cert.comune.palermo.it

Palermo, lì 10/06/2020

Prot. 651584

Responsabile del procedimento: *Dott. Andrea Genovese*

E-MAIL: a.genovese@comune.palermo.it

Alla Ragioneria Generale

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

e, p.c. Al Sig. Assessore Ing. Roberto D'Agostino

r.dagostino@comune.palermo.it

Alla Prima Circoscrizione

primacircoscrizione@comune.palermo.it

Alla Seconda Circoscrizione

secondacircoscrizione@comune.palermo.it

Alla Terza Circoscrizione

terzacircoscrizione@comune.palermo.it

Alla Quarta Circoscrizione

quartacircoscrizione@comune.palermo.it

Alla Quinta Circoscrizione

quintacircoscrizione@comune.palermo.it

Alla Sesta Circoscrizione

sestacircoscrizione@comune.palermo.it

Alla Settima Circoscrizione

settimacircoscrizione@comune.palermo.it

All'Ottava Circoscrizione

ottavacircoscrizione@comune.palermo.it

LL.SS.

Oggetto: Proposta delibera di consiglio comunale avente ad oggetto “REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).”

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la proposta di deliberazione di C.C., indicata in oggetto, per l'apposizione della firma del Sig. Ragioniere Generale, con carico di acquisire il visto del Sig. Assessore al ramo, dislocato nella medesima sede.

I Consigli di Circostrizione che leggono per conoscenza, renderanno nell'esercizio della funzione consultiva, attribuita loro dall'art. 9 del regolamento sul decentramento parere obbligatorio e non vincolante, che farà parte integrante della proposta, entro i termini e dopo l'acquisizione dell'atto.

F.TO Il Dirigente del Servizio
D.ssa Adriana Angelomè



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA CITTADINANZA

◆ SETTORE PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE ◆
ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI

Via F.sco La Colla n. 50 – 90124 Palermo
Telefono 091 740 75 00 – Fax 091 740 75 38

Palermo li, 10/08/2020

Prot. n°758909

OGGETTO: Trasmissione esito parere.

All' Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale

Alla Segreteria Generale

**E , p.c. Area della Ragioneria Generale, Tributi ,
Patrimonio e Partecipate
Settore Tributi Servizio ICI/IMU/TASI
Dott- Andrea Genovese**

a.genovese@comune.palermo.it

Si comunica che il Consiglio della III Circoscrizione, nella seduta del **10/08/2020** con deliberazione **n.° 121** ha espresso Parere **Favorevole** su: Proposta delibera di consiglio comunale avente ad oggetto "REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)."

Il Funzionario Amministrativo

Dott. ssa M.C. Calderone

Signature Not Verified

Signed by MARIA CONCETTA
CALDERONE

on 10/08/2020 11:37:07 CEST

Si attesta che l'atto avente per oggetto: "DELIBERE DELLA
III^ CIRCOSCRIZIONE N. 121 DEL 10/08/2020" è stato
pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 13/08/2020 al
23/08/2020.

Id. pubblicazione 10103/2020

Il Responsabile

Il Responsabile

dell'Albo Pretorio

dell'U.O.

F.to Mariano Corsale

F.to Dott. Calogero Miserendino

Cordiali Saluti